

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139.

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 9 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 10 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 139/2015
art. 11 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), è inserita la seguente:

"d-bis) quadrimestre: suddivisione dell'anno educativo di durata pari a quattro mesi;"

art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, è aggiunto il seguente:

"**2bis.** Le domande relative all'anno educativo successivo possono essere presentate a partire dal 20 gennaio di ogni anno."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, è aggiunto il seguente:

"**3bis.** Per l'ammissione al beneficio è richiesta l'iscrizione a uno dei servizi educativi di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di iscrizione nei casi di cui al comma 3, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8."

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 5 decreto del Presidente della Regione 139/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC comunicano alla Regione, anche mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione stessa, distintamente per ogni tipologia di servizio di cui all'articolo 1, comma 2, il dato aggregato relativo alle informazioni rilevate dalle domande di accesso al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo con riferimento a:

- a) il numero delle richieste suddivise per modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;
- b) il numero dei mesi di frequenza richiesti, suddiviso per quadrimestre;
- c) la fascia ISEE del nucleo familiare.”

art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 le parole “disponibili e” sono sostituite dalle seguenti: “disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è aggiunto il seguente: “**5bis.** L'intensità del beneficio può essere variata solo a seguito di ottenimento di ISEE corrente.”.

art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Entro 60 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 6, comma 1, il fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito tra i SSC sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, come segue:

- a) il 90% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC, tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6;
- b) il 10% a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC, finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da b) a f).”.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 le parole “ 31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio”.

art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, è sostituita dalla seguente:

“a) per adeguare il beneficio a seguito di presentazione, da parte del beneficiario, di un ISEE corrente di cui all'articolo 9 del d.p.c.m. 159/2013 che comporti la collocazione in una fascia ISEE più favorevole;”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, dopo le parole “errori o ritardi” sono aggiunte le seguenti: “dei SSC”

art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, dopo le parole “lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “, sulla base di una richiesta in tal senso presentata dal beneficiario a seguito dell'ottenimento di un ISEE corrente”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, dopo le parole "originariamente richiesto" sono aggiunte le seguenti: ", a fronte di una richiesta in tal senso presentata dal beneficiario".

3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è sostituito dal seguente:

"**2.** Per le finalità di cui alle lettere da b) a f) del comma 1, entro il giorno 25 di ogni mese i SSC verificano, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'accoglibilità delle richieste pervenute entro il termine del mese precedente e provvedono alla concessione, ovvero all'adeguamento, dei benefici spettanti con decorrenza dal mese successivo. Qualora più richieste rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste dalle lettere da b) a f) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi secondo ordine cronologico della data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, ai casi che presentano un valore dell'ISEE minore."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è aggiunto il seguente:

"**2bis.** Per le finalità di cui al presente articolo, le richieste di cui all'articolo 4, comma 3, che si perfezionano dopo il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno educativo successivo, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 8, comma 2, e vengono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda."

art. 8 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Alla rubrica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, dopo la parola "comunicazione" sono aggiunte le seguenti: "e validazione".

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è sostituito dal seguente:

"**1.** Entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, il SSC comunica ai gestori dei servizi, con riferimento ai beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1:

a) i loro nominativi;

b) il tipo di frequenza;

c) il mese di decorrenza e quello di cessazione del beneficio;

d) il relativo importo mensile a ciascuno spettante.

Successivamente, la medesima comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 9.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 sono aggiunti i seguenti:

"**1bis.** Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i gestori dei servizi segnalano ai SSC le eventuali incongruenze riscontrate tra i dati comunicati dai SSC e quelli risultanti dalle iscrizioni effettuate presso i servizi educativi.

1ter. Nei casi in cui ai sensi del comma 1bis emergano incongruenze, il SSC procede alla validazione come segue:

a) qualora l'iscrizione preveda la frequenza presso il servizio per un numero di mensilità inferiore a quello indicato nella richiesta di beneficio, il SSC provvede al relativo adeguamento; la durata del beneficio rimane limitata invece al numero di mensilità indicate nella richiesta nel caso in cui l'iscrizione al servizio sia stata effettuata per un periodo più lungo;

b) qualora l'iscrizione al servizio preveda una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura corrispondente, a prescindere da quanto indicato nella richiesta presentata; qualora la richiesta sia stata presentata in relazione a una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura stabilita per la tipologia di frequenza a tempo parziale anche se l'iscrizione prevede una frequenza rientrante nella tipologia a tempo pieno."

art. 9 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015, dopo le parole: "a scomputo della retta mensile" sono aggiunte le seguenti: "a partire dal relativo mese di decorrenza indicato ai sensi dell'articolo 10."

2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 le parole "della frequenza" sono sostituite dalle seguenti: "di frequenza secondo i termini dell'iscrizione", e le parole: "emesso dal gestore del servizio" sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è aggiunto il seguente:
“**3bis.** Il beneficio non spetta per le mensilità in cui il nucleo familiare percepisce i benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) per la frequenza presso il medesimo servizio, e in tali casi il gestore del servizio, previa comunicazione al SSC, non applica il beneficio per le mensilità corrispondenti.”

art. 10 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 139/2015

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 139/2015 è sostituito dal seguente:

“art. 12 variazioni successive alla presentazione della richiesta di beneficio

1. Nei casi di ottenimento di ISEE corrente intervenuto successivamente all'ammissione al beneficio, lo stesso è adeguato, con effetto non retroattivo e secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 9, a fronte di specifica richiesta.

2. Qualora prima dell'ammissione al beneficio sia intervenuto l'ottenimento di un ISEE corrente, in caso di successiva ammissione della richiesta secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 9 il beneficio viene determinato con riguardo al valore dell'ISEE corrente.

3. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purché tra la data di cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni. Qualora il trasferimento intervenga dopo l'ammissione al beneficio, lo stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

4. Nel caso in cui il trasferimento previsto al comma 3 coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a SSC diversi, la richiesta di beneficio viene trasmessa tempestivamente al SSC nel cui territorio opera il servizio educativo di destinazione ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9, comma 2 ovvero, se il trasferimento interviene dopo l'ammissione al beneficio, il SSC di origine comunica al SSC di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.

5. I casi di cessazione dell'iscrizione non previsti dal presente articolo comportano l'annullamento delle richieste presentate e non ancora soddisfatte e la decadenza dai benefici a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.”

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE